

ACCORDO EX ART.15 L. 241/1990 DI COLLABORAZIONE PER IL CONTROLLO DEL CONTENUTO DI TETRAIDROCANNABINOLO (THC) DELLA CANAPA SULLE SUPERFICI RIPORTATE IN DOMANDA UNICA

Tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), con sede in Roma, Via Palestro 81, codice fiscale 97181460581, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Silvia Lorenzini in qualità di Direttore Area Coordinamento.

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali (di seguito CREA-CI), con sede in Roma, Via Po 14, codice fiscale 97231970589, rappresentato ai fini del presente atto dal Prof. Nicola Pecchioni, in qualità di Direttore del Centro di ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali di seguito, congiuntamente, denominate Parti.

PREMESSE:

VISTO

- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, che istituisce l' AGEA e pone in liquidazione l' A.I.M.A.; il successivo D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che modifica ed integra il precedente; l'art. 2 dello Statuto dell'AGEA, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2014, nel quale sono definite le funzioni dell'Organismo di Coordinamento;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con decreto interministeriale del 2 maggio 2008;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- il Regolamento (CE) n. 507 /2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre; il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- l'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce le condizioni secondo le quali gli accordi stipulati tra pubbliche Amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti;
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, e che il CREA - Centro di ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali (CREA-CI), uno dei 12 Centri di ricerca in cui si articola il CREA, opera nel settore dell'agronomia, del miglioramento genetico, delle tecnologie di trasformazione delle piante a destinazione industriali, fra le quali la canapa da fibra;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in diversi settori di interesse comune, come nello specifico, la collaborazione fra CREA e AGEA per il controllo e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa presenti in Italia, collaborazione che rientra nelle finalità del CREA e negli obiettivi del centro di ricerca CREA-CI, oltre che nelle sue competenze tecnico-operative.

CONSIDERATO

- che gli Organismi Pagatori curano, tra l'altro, l'erogazione delle provvidenze finanziarie in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria relativa alla Politica Agricola Comune;
- che ai sensi della vigente normativa ed in particolare del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto dell'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;

- che i controlli che gli Organismi Pagatori devono svolgere interessano l'analisi relative al tenore medio di contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*) da effettuarsi secondo le metodologie ufficiali di analisi.
- che il Reg. (UE) 809/2014 art. 30 comma 2, lettera g, fissa la percentuale minima di controllo per le superfici dichiarate per la produzione di Canapa;
- che gli Organismi Pagatori hanno delegato all'AGEA Coordinamento con apposita convenzione lo svolgimento dei controlli in loco;
- che l'AGEA non dispone di adeguate risorse per l'effettuazione del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) della canapa;
- che occorre pertanto procedere all'individuazione di un soggetto che garantisca elevati livelli di professionalità ed affidabilità nell'esecuzione dei suddetti controlli, che il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, già Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, dal 1994 esegue l'analisi gas-cromatografica per il dosaggio del contenuto di Δ -9 -Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*);
- che le voci di costo unitario per l'espletamento delle analisi per il dosaggio del contenuto di
- contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*), sono fisse e stabilite dalle tabelle relative al supplemento ordinario della G.U. n° 172 del 26/07/1986;
- che il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Centro con notoria competenza scientifica generale nel settore agricolo e agroindustriale, garantisce elevati livelli di professionalità in materia di ricerca, sperimentazione, e analisi di laboratorio;
- che il presente accordo realizza una cooperazione tra AGEA e CREA, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere sono prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune in quanto il CREA opera, tra l'altro, nel settore delle tecnologia di trasformazione delle piante a destinazione industriali tra le quali la canapa da fibra ed AGEA è soggetto delegato allo svolgimento dei controlli sulle piante di canapa in attuazione della norma comunitaria;
- che le informazioni – sia in termini di superfici coltivate che di qualità della cultura raccolte congiuntamente ad AGEA nel corso delle attività di controllo e monitoraggio di un significativo campione di superfici coltivate a canapa del territorio italiano, potranno essere elaborate ed utilizzate per essere pubblicate su riviste tecnico-scientifiche e di divulgazione ai coltivatori, attività che rientrano negli obiettivi del CREA e del Centro CREA-CI in particolare,

- che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico in quanto coerenti con gli scopi istituzionali degli Enti pubblici;
- che le Amministrazioni svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da questa cooperazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto e finalità dell'accordo

AGEA e CREA avviano una collaborazione per attività che rivestono un interesse comune con lo scopo di:

- da parte di AGEA, affidare al CREA-CI l'effettuazione dei controlli relativi al tenore medio di contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile {Cannabis sativa} dichiarate nelle Domande Uniche per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- da parte del CREA-CI, utilizzare le informazioni, sia in termini di superfici coltivate che di qualità della coltura, raccolte nel corso delle attività di controllo svolte per conto di AGEA, ai fini del monitoraggio su un campione significativo di superfici coltivate a canapa nel territorio italiano, a fini statistici, di ricerca e di divulgazione, ivi compresa la pubblicazione dei dati su riviste tecnico-scientifiche, fatta salva la previa anonimizzazione dei dati.

ART. 2

Attuazione dell'accordo

Per lo svolgimento dei controlli di cui all'Art. 1, AGEA. trasmette al CREA-CI l'elenco delle domande presentate contenente l'indicazione del richiedente e dei relativi recapiti necessari a contattarlo, e delle superfici coltivate a canapa.

Il CREA-CI seleziona le aziende da sottoporre a controllo sulla base delle domande uniche trasmesse da AGEA.

La metodologia di selezione delle superfici e delle domande presentate dovrà rispondere a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. La selezione del campione utile ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni comunitarie dovrà essere effettuata secondo un criterio casuale.

Per ogni campione selezionato dovrà essere steso apposito verbale di campionamento controfirmato dal produttore interessato.

Il CREA-CI dovrà espletare le analisi sui campioni prelevati secondo la "procedura A" (50 piante), oppure, su espressa richiesta dell'AGEA, secondo la "procedura B" di cui all'allegato I del Reg. (UE) 809/2014.

Il responsabile scientifico dell'attività per il CREA-CI sarà la Dott.ssa Anna Moschella, e referente per AGEA il Dr. Francesco Vincenzo Sofia nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell'Ufficio SIGC – SIT dell'Area Coordinamento.

ART.3 **Obblighi ed impegni delle parti**

L'AGEA si impegna a fornire al CREA-CI con congruo anticipo e rispettando -ai sensi della normativa vigente- le caratteristiche di fioritura della coltura, e comunque non appena disponibili e anche in diverse riprese, le domande uniche di pagamento, corredate delle informazioni relative all'azienda richiedente.

Il CREA-CI organizza autonomamente l'espletamento delle analisi.

L'AGEA potrà chiedere campionamenti specifici in aggiunta a quelli indicati dal CREA-CI.

Il CREA-CI, entro il 31 ottobre di ogni anno trasmette all'AGEA una relazione sui tassi di THC rilevati, affinché venga garantita l'effettiva osservanza dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 809/2014.

L'AGEA, in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie si riserva di procedere alle verifiche del rispetto delle modalità procedurali sopra definite, nonché delle risultanze ottenute.

ART.4 **Oneri finanziari**

Le spese sostenute per l'espletamento delle analisi di cui all'oggetto del presente accordo, sono riconducibili alle voci di costo unitario evidenziate di seguito, ricavate dalle tabelle relative al supplemento ordinario della G.U. n° 172 del 26/07/1986:

Procedura "A" (50 piante per campione) pari ad € 145,00.

Detto importo viene aggiornato al 2015, sulla base del coefficiente annuale di rivalutazione monetaria dell'ISTAT. Poiché per l'anno 2015 detto coefficiente è 2,337, il costo unitario aggiornato è pari ad € 338,86.

Qualora l'AGEA lo ritenga opportuno, potrà decidere di ricorrere all'analisi secondo la procedura "B".

Il costo unitario dell'analisi (200 piante per campione), è pari ad € 175,00.

Detto importo viene attualizzato al 2015, sulla base del coefficiente annuale di rivalutazione monetaria dell'ISTAT. Poiché per l'anno 2015 detto coefficiente è 2,337, il costo unitario attualizzato è pari ad € 408,97.

I costi unitari totali comprendono viaggio, manodopera, manutenzione o leasing dei mezzi di trasporto e della strumentazione, eventuale rinnovo della strumentazione informatica e di laboratorio obsoleta, rimborsi di pernottamento e pasti, acquisto di reagenti e materiale di consumo per l'effettuazione delle analisi, operazioni di registrazione delle denunce, stesura degli elenchi, elaborazioni e individuazione delle aziende, oltre al tempo necessario alla stesura della relazione finale e dei verbali. CREA-CI provvederà annualmente a rendicontare ad AGEA le effettive spese sostenute, contestualmente alla emissione della nota spese, dichiarando il numero effettivo di campioni prelevati ed analizzati.

La spesa massima per l'effettuazione dei controlli da parte del CREA-CI oggetto del presente accordo è quantificata in € 150.000.

Le parti, a partire dal secondo anno di collaborazione, si riservano la possibilità di rivedere l'importo massimo fissato nei casi di intervenute modifiche alla normativa applicabile e di variazioni significative nel numero di campioni.

Le somme di cui al presente art. 5 saranno erogate su richiesta del CREA-CI successivamente alla presentazione di una nota spese e della relazione di cui all'art. 3. Tali somme verranno accreditate nei tempi previsti dalla normativa vigente, tramite bonifico bancario sul codice IBAN comunicato dal CREA-CI.

La rendicontazione sarà disciplinata a regime dalle norme di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n.367.

ART.5 **Riservatezza**

1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:

- fornire all'altra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo che saranno ritenute utili per una migliore collaborazione;
- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;
- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);

- salvo quanto specificato all'art. 3, non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.
2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Accordo alle disposizioni del GDPR, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell'art. 32 del GDPR.
 3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai fini del presente rapporto convenzionale, informa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR che dati personali e le informazioni degli Interessati sono utilizzati per il solo fine di dare attuazione alle convenzioni e/o dei rapporti contrattuali tra le parti e per garantire l'adempimento delle disposizioni comunitarie e nazionali. In particolare, il trattamento di dati personali già acquisiti o che saranno richiesti o comunicati dagli Interessati e da terzi è effettuato per:
 - adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili;
 - gestione amministrativa del rapporto;
 - adempimenti degli obblighi contrattuali;
 - comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali, ai rapporti in essere tra le parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.
 4. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito, con impegno da parte degli Interessati di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
 5. I dati personali trattati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici, ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali, e non saranno diffusi se non nei casi e nei modi previsti dalla legge o dal presente Accordo.

6. Il conferimento da parte degli interessati dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione, ovvero l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse.
7. Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>
AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
8. Presso la sede dell'Agenzia è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
9. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, all'Interessato è riconosciuto il diritto in qualunque momento di:
 - chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - esercitare i diritti di cui al precedente punto mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;
 - proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

ART. 6 **Durata**

Il presente accordo, firmato e trasmesso tramite posta certificata, ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

AGEA

Il Direttore Area Coordinamento

Dott.ssa Silvia Lorenzini

CREA-CI

Il Direttore

Prof. Nicola Pecchioni
